

D.L. 17 marzo 2020, n. 18 cd. Decreto "Cura Italia"

Emergenza COVID-19 ALERT ASSARMATORI n. 6

20 marzo 2020

Le nuove misure di fiscali alla luce dell'emergenza sanitaria COVID-19

Aggiornamento misure fiscali

Si trasmettono in <u>allegato</u> le schede pubblicate dall'Agenzia delle Entrate in merito alle misure fiscali contenute nel Decreto Cura Italia.

Segnaliamo altresì alcuni aspetti relativi alla frammentazione delle scadenze determinata dal Decreto che rendono con tutta probabilità necessario rivedere i modelli di pagamento F24 predisposti dalle imprese per le scadenze di marzo.

Infatti, scade oggi la "mini proroga" di 4 giorni concessa dal decreto in modo generalizzato a tutti i contribuenti per tutti i versamenti fiscali e contributivi del 16.03.2020. Inoltre, per tutte le altre sospensioni dei versamenti previste dal decreto, sono previste limitazioni selettive che tengono conto in modo variamente articolato di specifici criteri soggettivi, oggettivi, quantitativi e temporali.

- **A.** In particolare, per i soggetti che svolgono attività in determinati settori particolarmente colpiti dall'emergenza sono sospesi, dal 02.03.2020 fino al 30.04.2020, i termini relativi: (i) ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73; (ii) agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL per l'assicurazione obbligatoria; (iii) ai versamenti relativi all'IVA, in scadenza nel mese di marzo 2020 (es. saldo IVA relativo al 2019 e IVA relativa al mese di febbraio 2020).
- **B.** Una seconda proroga riguarda i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 17.03.2020 (2019, per i soggetti "solari"). Per questi contribuenti sono sospesi i versamenti che scadono nel periodo compreso tra il giorno 8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020, relativi: (*i*) alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituto d'imposta; (*ii*) all'IVA; (*iii*) ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL per l'assicurazione obbligatoria.
- **C.** Restano ferme le sospensioni dai versamenti previste dai decreti precedenti per i soggetti aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio delle prime "zone rosse".



Pertanto, anche i contribuenti inclusi nei criteri selettivi di cui ai punti *sub-A* e *sub-B* non sono integralmente esonerati dai versamenti fiscali in scadenza oggi non compresi tra quelli sospesi. Alla luce di ciò, per tutti i contribuenti, anche se compresi nell'ambito di applicazione delle sospensioni di versamento previste dal Decreto (salve le specifiche sospensioni per le prime "zone rosse"), da oggi scadono i versamenti in scadenza il 16.03.2020 non espressamente previsti dal decreto tra quelli sospesi.

Tra questi, sono ad esempio previsti: (i) le ritenute alla fonte operate nel mese di febbraio diverse da quelle di lavoro dipendente e assimilati quali quelle sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi diversi ex art. 67 comma 1 lett. l) del TUIR, sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari, sugli interessi e altri redditi di capitale; (ii) la tassa di vidimazione dei libri sociali.



Il contenuto di questo articol informazioni, si prega di cont	o ha valore solo informa	tivo e non costituisce u	n parere professionale.	Per ulteriori
njormazioni, si prega di cont	attare: <u>segreteria@assar</u>	<u> matori.eu</u>		